

Legge di stabilità 2015: ultime dall'INPS su doppio calcolo e penalizzazioni

Con una recentissima circolare (è la n. 74 del 10 aprile scorso) l'INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha impartito ai propri uffici periferici le istruzioni necessarie per dare concreta attuazione a quelle disposizioni della Legge di Stabilità per il 2015 (sono i commi da 707 a 709 e il comma 113 dell'articolo 1 della Legge 190/2014) che riguardano:

- a) l'importo massimo complessivo del trattamento di pensione nel sistema misto;
- b) la riduzione percentuale da applicare alla pensione anticipata per chi accede al pensionamento prima dei 62 anni di età.

Doppio calcolo

Per quanto riguarda il primo punto, occorre in premessa ricordare che la legge 190/2014 ha stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero.

La norma interessa i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS e a tutte le forme sostitutive ed esclusive della stessa (INPDAP, IPOST, ENPALS, ecc.)

- che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni;
- e che hanno (o avranno) una quota di pensione maturata con il sistema contributivo perché possono far valere contributi versati dal 1° gennaio 2012 in poi.

Nei confronti di chi è in questa situazione per determinare l'importo di pensione spettante occorre fare un doppio calcolo e mettere in pagamento l'importo più basso.

- a) Il primo calcolo sarà fatto applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo della pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre del 2011 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 1° gennaio 2012 e fino al momento della pensione.

- b) Il secondo, invece, sarà fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31 dicembre 2011 sia successivi, anche oltre il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione. Il legislatore, infatti, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Il nuovo criterio di calcolo – che riguarderà quasi esclusivamente coloro che hanno retribuzioni medio-alte – sarà applicato non solo alle pensioni che saranno liquidate d'ora in avanti ma anche a quelle già liquidate dal 1° gennaio 2012 in poi.

La circolare 74 ricorda, poi, che le Sedi INPS provvederanno d'ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, procedendo all'eventuale recupero delle somme corrisposte in più a decorrere dalla stessa data.

Nulla cambia per i supplementi di pensione che continueranno ad essere calcolati per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 con il sistema contributivo.

La penalizzazione

Circa il secondo punto va, in primo luogo, ricordato che l'articolo 24, comma 10 della legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In questo modo un soggetto che chiede la pensione anticipata all'età di 59 anni, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, subisce una riduzione del 4% (2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62 anni e più 2% per l'anno di anticipo rispetto a 60 anni).

Per rimediare al danno che deriva da questa penalizzazione a chi ha iniziato a lavorare molto presto, la Legge n.14/2012 aveva previsto che fino al 2017 essa non si dovesse applicare ai lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva, nel caso in cui essa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 125/2013 e la Legge 147/2013 hanno, rispettivamente, incluso tra i periodi di contribuzione utile ad evitare la penalizzazione i congedi parentali (è la "vecchia" maternità facoltativa) i permessi per donazione sangue e i congedi per l'assistenza ai familiari disabili previsti dalla Legge 104/1992.

Nella circolare 74 di cui stiamo parlando l'INPS ricorda che la legge 190/2014 ha fatto "tabula rasa", per il triennio 2015/2017, di questi criteri, stabilendo che la penalizzazione di cui stiamo parlando non sarà applicata -. a prescindere dal tipo di contribuzione utilizzata per accedere alla

pensione – per chi va in pensione dal 1° gennaio del 2015 e per chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Brutte notizie (ma non poteva essere altrimenti, vista la formulazione della legge) per le pensioni anticipate nel regime misto con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2015. Nei loro confronti continuerà ad essere applicata la penalizzazione se si è andati in pensione prima dei 62 anni di età e se la contribuzione utilizzata è diversa da quella che abbiamo prima elencato.

L'unica apertura fatta dall'INPS riguarda la valutazione il concetto di anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di lavoro.

Secondo l'Ente di Previdenza “ per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dalla legge.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”